

FAQ - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE ACCADEMICO

Introduzione

[La normativa di riferimento di riferimento](#)

[Attività vietate](#)

[Esercizio dell'industria e commercio](#)

[Qualità di mero socio di società](#)

[Presidente o componente di CdA](#)

[Attività libero professionale](#)

[Abitualità](#)

[Occasionalità](#)

[Conflitto d'interesse](#)

[Attività compatibili, previa autorizzazione del Rettore](#)

Introduzione

La Legge n. 240/2010 "Legge Gelmini" ha apportato alcune modifiche alla disciplina dello stato giuridico del personale accademico implementandone il regime delle incompatibilità.

Con la presente nota s'intende offrire alcuni esempi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività compatibili o non compatibili con il ruolo di docente universitario alla stregua della vigente normativa e del Regolamento d'Ateneo, fermo restando che il dipendente interessato potrà rivolgersi all'Ufficio personale accademico (ai riferimenti indicati in calce alla presente pagina) per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione in materia.

La normativa di riferimento

Legge 30.12.2010, n. 240

D.lgs. 30.3.2001, n. 165

Legge 6.11.2012, n.190

DPR 10.1.1957, n. 3, art. 60

DPR 11.7.1980, n. 382

Atto d'indirizzo MIUR del 14.5.2018 per l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017

ATTIVITÀ VIETATE

Le attività di seguito elencate sono vietate per tutti i docenti, anche in regime di tempo definito.

Esercizio dell'industria e commercio:

Ai docenti, indipendentemente dal regime a tempo pieno o definito, è vietato l'**esercizio dell'industria e commercio**, intendendosi con tale espressione "ogni attività imprenditoriale (compresa l'attività artigianale o di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata".

La giurisprudenza ha di recente chiarito che «*ai sensi dell'art. 2082 c.c. "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi" e l'art. 2195 c.c. definisce come attività commerciale un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto per terra, aria, acqua, bancaria e assicurativa,*

nonché ausiliaria delle attività precedenti» (cfr., fra molte, la sentenza n. 305/2015 Corte dei Conti Campania -Sez. Giurisdizionale).

All'attività imprenditoriale va equiparata la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.a.s., s. s.), salvo i casi in cui il socio abbia responsabilità limitata per legge o per atto costitutivo.

- **Presidente o componente di CdA:**

È consentito al docente assumere cariche con poteri anche gestionali

- in società con caratteristiche di spin off o di startup universitarie, ex artt. 2 e 3 D.lgs. 297/1999, entro i limiti previsti da tale normativa speciale e dal Regolamento di Ateneo
- in società cooperative (ex artt. 60 e 61, d.P.R.n.3/1957)

e di svolgere *“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”* (ex art. 6, comma 10, L. 240/2010)

L'assunzione di poteri gestori in altre situazioni configura sempre un elemento d'incompatibilità con l'ufficio svolto per l'Ateneo. (Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 19 gennaio 2006 n. 967). Peraltro, la carica di Presidente e quella di componente del Consiglio di Amministrazione presso enti aventi scopo di lucro sono da ritenersi, invece, consentite solo laddove non comportino poteri gestionali, propri o delegati, e non siano in conflitto di interessi o implichino un detrimento alle attività istituzionali assegnate al docente.

Attività libero professionale - consulenze (per i docenti a tempo pieno):

Ai docenti a tempo pieno è vietato l'esercizio di attività libero professionale.

In particolare sono vietate:

- a) le consulenze esterne con carattere di abitualità, sistematicità e continuità (vedi oltre)
- b) le consulenze e le collaborazioni che consistono in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionale.

La Giurisprudenza ha delineato nel tempo una definizione di *“consulenza in ambito scientifico”*, come una attività che non è volta a risolvere problematiche concrete.

Secondo l'Atto di Indirizzo del MIUR, i presupposti per lo svolgimento consentito dell'attività di consulenza sono quindi i seguenti:

- prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata, a carattere non professionale, di natura occasionale e resa in modo saltuario;
- prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza;
- attività che deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio.

Invece, i docenti a tempo definito possono svolgere attività libero professionale o di lavoro autonomo, anche continuativa, a condizione che non sia concorrenziale o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università o con le funzioni esercitate presso l'Università.

In ogni caso sono vietate le attività e gli incarichi in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso l'Università o che possano arrecare pregiudizio all'Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali.

- **Abitualità**

L'abitualità è una connotazione propria dell'attività libero professionale desumibile dal fatto che essa viene svolta in maniera assidua, ripetitiva, continuativa e costante nel tempo. Tale elemento,

unitamente ad altri dati (partita IVA attiva, stabilità della sede di svolgimento dell'attività, entità del volume d'affari e ripetitività della fatturazione) può esser rilevante ed utile al fine di valutare se l'attività extraistituzionale svolta dal docente a tempo pieno possa configurare un'attività libero professionale incompatibile con l'ufficio svolto.

- **Occasionalità**

L'occasionalità della prestazione va intesa nel senso che l'attività del docente viene resa *una tantum*, quindi in maniera non ripetitiva e di durata determinata e determinabile.

CONFLITTO D'INTERESSE

Nell'ambito accademico e nelle attività esterne, il conflitto di interessi è la situazione in cui l'interesse secondario di un professore, di un ricercatore, di un collaboratore o di un impiegato tende a interferire con l'interesse pubblico primario del Dipartimento o dell'Ateneo.

Il conflitto d'interesse è rinvenibile in situazioni che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali possano, anche in via meramente potenziale, comportare un pregiudizio e/o ledere il decoro, l'immagine e/o il prestigio dell'Ateneo o causare una diffusione illecita d'informazioni in possesso del dipendente in ragione del suo ufficio.

ATTIVITÀ COMPATIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL RETTORE.

Fermi restando i limiti del conflitto d'interesse, non concorrenzialità e del divieto dell'esercizio del commercio e dell'industria, previa autorizzazione del Rettore, il docente a tempo pieno può assumere incarichi di amministratore o presidente di fondazioni, associazioni, o di altri enti **senza scopo di lucro**, così come funzioni didattiche e di ricerca (ex art. 6, comma 10, L. 240/2010).

Ufficio competente:
Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU)
Ufficio personale accademico
Fax: 0432 556339

Per informazioni contattare:
dott.ssa Giustina Baratta – 0432.556333 - giustina.baratta@uniud.it
dott.ssa Stefania D'Alessandro - 0432.556313 - stefania.dalessandro@uniud.it